

**LEGGE 4 ottobre 2019, n. 117 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018”
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18/10/2019)**

a cura di Veronika Meyer

Di seguito si riportano le direttive e i regolamenti europei che *possono* richiedere misure di attuazione da parte della Provincia o l'adeguamento dell'ordinamento provinciale.

Articolo / Allegato	Rubrica/Atto normativo	Principali ambiti d'intervento	Osservazioni
Art. 1	<i>Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee</i>	Prevede la delega al Governo ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge.	
Art. 2	<i>Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea</i>	Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.	
Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni dei seguenti regolamenti seguendo, oltre ai principi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:			
Art. 11	Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE,	<ul style="list-style-type: none"> a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti, nonché il loro coordinamento con la risoluzione di eventuali incongruenze tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali; b) revisione dei procedimenti amministrativi per ridurre i termini procedurali; c) individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per il settore della protezione dagli organismi nocivi delle piante; d) adozione di un Piano di emergenza nazionale; e) adeguamento dei posti di controllo frontalieri; 	



	<p><u>2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio</u></p> <p><u>Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)</u></p>	<p>f) definizione di un “Piano di controllo nazionale pluriennale”;</p> <p>g) designazione dei laboratori ufficiali e nazionali di riferimento e identificazione delle stazioni di quarantena;</p> <p>h) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario da collegare e rendere compatibile con il sistema dell’Unione europea;</p> <p>i) ridefinizione del sistema sanzionatorio;</p> <p>j) destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione per le misure di eradicazione, gestione e coordinamento, all’autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) n. 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell’importo complessivo;</p>	
--	--	---	--



<p>Art.12</p>	<p><u>Regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e la decisione 92/438/CEE)</u></p>	<p>a) individuare il Ministero della salute quale Autorità competente ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali;</p> <p>b) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le Autorità competenti;</p> <p>c) adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento in materia di controlli sanitari sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e le connesse competenze degli Uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari del Ministero della salute;</p> <p>d) revisionare le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento in modo da attribuire alla Autorità competente le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nonché prevedendo le tariffe relative ai controlli in materia di prodotti fitosanitari;</p> <p>e) adeguare e riorganizzare i Posti di Controllo frontalieri, che assorbiranno le competenze dei Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) e degli Uffici di Sanità marittima e aerea di Frontiera (USMAF) del Ministero della salute;</p> <p>f) ridefinire il sistema sanzionatorio.</p>	
<p>Nell'esercizio della delega per l'attuazione delle seguenti <u>direttive</u> il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1 della legge in oggetto anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:</p>			
<p>Art. 14 Allegato A/n. 19</p>	<p><u>Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e</u></p>	<p>a) riformare il sistema di gestione dei veicoli fuori uso (responsabilità estesa del produttore; individuazione di forme di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio; rafforzamento dell'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi; individuazione di misure per</p>	<p>Termine di recepimento della direttiva: 5 luglio 2020</p>



	ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	<p>sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione);</p> <p>b) riformare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori (obiettivi di gestione dei rifiuti; modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti non derivanti dall'attività di enti o imprese; adeguare il sistema di responsabilità estesa; armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche);</p> <p>c) riformare il sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (definizione di obiettivi di gestione dei RAEE per produttori, adeguamento dello schema di responsabilità estesa, individuazione di forme di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle RAEE e dei loro componenti, misure che favoriscano, su base volontaria, il ritiro dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte di distributori che non vendono RAEE, definizione condizioni, requisiti e parametri operativi per gli impianti di trattamento adeguato, disciplina del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014).</p>	
<p>Art.15 Allegato A/n. 20</p>	Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti	<p>a) riformare il sistema dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti,</p> <p>b) procedere ad una nuova disciplina organica in tema di utilizzazione dei fanghi (adeguamento alle nuove conoscenze tecniche-scientifiche in materia di sostanze inquinanti; realizzazione di forme innovative di gestione, redazioni di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione di rifiuti speciali);</p> <p>c) adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche;</p> <p>d) definizione delle modalità, dei criteri generali e degli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni per il raggiungimento degli obiettivi di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica;</p>	<p>Termine di recepimento della direttiva: 5 luglio 2020</p>
<p>Art.16 Allegato A/n. 22</p>	Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018,	<p>a) riformare il sistema di responsabilità estesa del produttore;</p> <p>b) modificare ed evolvere il sistema di</p>	<p>Termine di recepimento della direttiva: 5 luglio 2020</p>



	<p><u>che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti</u></p> <p><u>Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio</u></p>	<p>tracciabilità informatica dei rifiuti;</p> <p>c) riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni, di cui al d.lgs. n. 152/2006, modificando anche la disciplina della assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale;</p> <p>d) razionalizzare e disciplinare il sistema tariffario, al fine di incoraggiare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti;</p> <p>e) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto;</p> <p>f) al fine di garantire la gerarchia dei rifiuti, prevedere e agevolare l'applicazione di appositi strumenti e misure per promuovere il mercato di prodotti e materiali riciclati e lo scambio di beni riutilizzabili;</p> <p>g) prevedere misure atte a favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e implementare i sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica;</p> <p>h) prevedere che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradibilità e compostibilità, che rispettano gli standard europei per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti assieme ai rifiuti organici;</p> <p>i) riformare la disciplina della prevenzione della formazione dei rifiuti;</p> <p>j) riordinare l'elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo;</p> <p>k) razionalizzazione complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto, rispettando le competenze delle autonomie speciali, come risultano dai rispettivi statuti e dall'applicazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</p>	
--	---	---	--



Art. 25 Allegato A/n.18	Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica	Deve essere assicurato che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni europee, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività, anche mediante la sostituzione di sanzioni amministrative pecuniarie a quelle di ordine civilistico.	Termine di recepimento della direttiva: 10 marzo 2020
Allegato A	Atti normativi che devono essere recepiti secondo le prescrizioni dell'articolo 1 della presente legge		Osservazioni
Allegato A/n. 11	Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro		Termine di recepimento della direttiva: 17 gennaio 2020
Allegato A/n. 15	Direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida		Termine di recepimento della direttiva: 23 maggio 2020
Allegato A/n. 23	Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi		Termine di recepimento della direttiva: 30 luglio 2020
Allegato A/n. 24	Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni		Termine di recepimento della direttiva: 30 luglio 2020
Entrata in vigore della legge			2 novembre 2019